



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.4 DEL 11/04/2016

Imposta unica comunale: approvazione aliquote e tariffe

L’anno duemilasedici addì undici del mese di aprile, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
4. PEROLINI Giulia - Consigliere	Giust.
5. RIAL Dario - Consigliere	Sì
6. RIAL Oscar - Consigliere	Giust.
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Giust.
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Giust.
10. VINCENT Pietro - Consigliere	Sì
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 7. Assenti giustificati n. 4. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Ferruccio PARISIO. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

N. 4 del 11/04/2016

Oggetto: Imposta unica comunale: approvazione aliquote e tariffe

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale 55 del 07.03.2013) di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la legge regionale 11/12/2015 n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali*", con cui la Regione autonoma Valle d'Aosta ha a sua volta fissato al 31.03.2016 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*" che ha modificato l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;

RICHIAMATI i regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) così come adottati in data odierna al punto precedente;

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

mentre vi sono differenze sulla disciplina relativa all'applicazione dell'imposta relativamente:

- alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione principale;
- agli immobili locati a canone concordato;
- alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Detta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzioni IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 19 L. 208/2015 stabilisce che, al fine di tenere conto dell'esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e dei seguenti parametri:

Aliquota ridotta per abitazioni principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8‰ (otto per mille)
Aliquota per i fabbricati di categoria D	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 676 L. 147/2013 prevede che "l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento" e, pertanto, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale e ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 1 L. 147/2013 c. 679);
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto altresì che ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto, in applicazione dell'art. 9 del regolamento disciplinante la luc-Tasi, che il gettito della medesima è destinato al finanziamento di parte dei costi inerenti i servizi indivisibili, il cui costo complessivo è stimato per l'anno 2016 in € 235.054,00 così suddivisi:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 31.000,00
Cura del verde pubblico	€ 14.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 25.801,00
Sgombero neve	€ 107.443,00
Servizi di polizia locale	€ 42.710,00
Servizio di protezione civile	€ 8.600,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 5.500,00
TOTALE	€ 235.054,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011	0‰ (zero per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0‰ (zero per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	0‰ (zero per mille)
Aliquota per le aree fabbricabili	0‰ (zero per mille)

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666), delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della tares;
 - b) in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzione ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dell'art. 1 L. 147/2013 che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato con decreto legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

CONSIDERATO che l'attuale comma 649 secondo periodo dell'art. 1 L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 651 L.147/2013 e in linea con il regime applicato nel 2013 e nel 2014, ritiene opportuno commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 07.03.2016 avente ad oggetto "Determinazione delle componenti di costo per la determinazione della tassa sui rifiuti (tari) esercizio 2016";

DARE ATTO che con deliberazione dell'11.04.2016 n. 20 la Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Walser ha approvato il piano economico finanziario in qualità di Autorità di Sub-ato;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di Subato, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento TARI approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Tassa sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,80	10,00
2 componenti	0,92	25,00
3 componenti	1,10	30,00
4 componenti	1,15	35,00
5 componenti	1,20	45,00
6 o più componenti	1,25	55,00

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05303	0,53557
Campeggi, distributori carburanti	0,11103	1,13500
Stabilimenti balneari	0,06297	0,64063
Esposizioni, autosaloni	0,04971	0,51497
Alberghi con ristorante	0,21000	1,90000
Alberghi senza ristorante	0,17000	1,50000
Case di cura e riposo	0,15742	1,61084
Uffici, agenzie, studi professionali	0,16571	1,69117
Banche ed istituti di credito	0,09114	0,92695
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14417	1,46459
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,17731	1,81271
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,11931	1,21534
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15245	1,55522
Attività industriali con capannoni di produzione	0,07125	0,72096
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09114	0,92695
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,60000	6,57160
Bar, caffè, pasticceria	0,60318	6,14261
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,29165	2,97243
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,25519	2,59341
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,00420	10,24180
Discoteche, night club	0,17234	1,76327
Palestre, piscine, spogliatoi e sale fitness	0,07232	0,530160

Utenze domestiche NON RESIDENTI

Tariffa unitaria al metro quadrato (€/mq/anno)
€ 1,75

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche

Tariffa unitaria al metro quadrato (€/mq/anno)

€ 0,62

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	
	Saldo Possessore	
TARI	Saldo	Entro il 31.03.2017

RITENUTO pertanto ascrivere alla competenza consigliare la competenza in merito all'approvazione del presente atto, nel rispetto della specifica disciplina di settore sopra citata e in deroga alla previsione statutaria di cui all'articolo 25 comma 2 lettera g) dello Statuto comunale vigente;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione:

- Il Segretario quale responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento di contabilità;
- Il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8‰ (otto per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato

2) DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3) DI DARE ATTO che la Giunta comunale in forza di quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) può individuare i valore medi delle aree edificabili sul territorio comunale;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

4) DI STABILIRE ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

5) DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Walser dell'11.04.2016 n. 20, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) DI DETERMINARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC) – TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,80	10,00
2 componenti	0,92	25,00
3 componenti	1,10	30,00
4 componenti	1,15	35,00
5 componenti	1,20	45,00
6 o più componenti	1,25	55,00

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05303	0,53557
Campeggi, distributori carburanti	0,11103	1,13500
Stabilimenti balneari	0,06297	0,64063
Esposizioni, autosaloni	0,04971	0,51497
Alberghi con ristorante	0,21000	1,90000
Alberghi senza ristorante	0,17000	1,50000
Case di cura e riposo	0,15742	1,61084
Uffici, agenzie, studi professionali	0,16571	1,69117
Banche ed istituti di credito	0,09114	0,92695
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14417	1,46459
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,17731	1,81271
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,11931	1,21534
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15245	1,55522

Attività industriali con capannoni di produzione	0,07125	0,72096
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09114	0,92695
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,60000	6,57160
Bar, caffè, pasticceria	0,60318	6,14261
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,29165	2,97243
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,25519	2,59341
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,00420	10,24180
Discoteche, night club	0,17234	1,76327
Palestre, piscine, spogliatoi e sale fitness	0,07232	0,530160

Utenze domestiche NON RESIDENTI

Tariffa unitaria al metro quadrato (€/mq/anno)
€ 1,75

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche

Tariffa unitaria al metro quadrato (€/mq/anno)
€ 0,62

7) DI STABILIRE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del regolamento di disciplina del tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di Subato, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

8) DI APPLICARE, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- del 25% della parte variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- del 20% della parte variabile per i pubblici esercizi, strutture ricettive, comprese le superfici pertinenziali situate lungo le piste di sci da discesa;
- del 40% della parte variabile per i rifugi alpini, comprese le superfici pertinenziali, situati ad un'altitudine superiore a metri 3.000;
- di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

9) DI STABILIRE che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le

superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate nell'elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici e dentistici),	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
gommisti	10

10) DI STABILIRE che, per le esenzioni di cui sopra del Regolamento TARI precedentemente approvato, la relativa copertura è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

11) DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'rt. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

12) DI STABILIRE che la riscossione dell'imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	
	Saldo Possessore	
TARI	Saldo	Entro il 31.03.2017

13) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

14) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

15) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

16) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Ferruccio PARISIO)

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to PARISIO Ferruccio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/04/2016

Gressoney-La-Trinité, lì 13/04/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Ferruccio PARISIO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney - La Trinite', lì 13/04/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Ferruccio PARISIO)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, lì 13/04/2016

SEGRETARIO DELL'ENTE(Ferruccio PARISIO)